Conto corrente con la Posta.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 71° — **ROMA - Sabato, 17 maggio 1930 - ANNO VIII** — **Numero 116**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca, nn. 22-24-r. **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18 — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto del Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **861.**

LEGGE 1° maggio 1930, n. 540.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2096, concernente la devoluzione a favore dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano del diritto erariale e del diritto demaniale sugli spettacoli che avranno luogo nel detto teatro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2096, riguardante la devoluzione a favore dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano del diritto erariale e del diritto demaniale dovuti a norma delle vigenti disposizioni sugli spettacoli che avranno luogo nel detto teatro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **862.**

LEGGE 1° maggio 1930, n. 475.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi (*Spese fisse*)	8,200,000 —
2	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	120,000 —
3	Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale	45,000 —
4	Spese per i telegrammi di Stato	160,000 —
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli	360,130 —
6	Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi - Indennità e diarie a membri di Consigli, Giunte e Commissioni di carattere permanente e temporaneo	2,840,000 —
7	Indennità di trasferimento	435,000 —
8	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio - Sussidi ad impiegati ed insegnanti già appartenenti all'Amministrazione dell'istruzione pubblica e loro famiglie.	306,000 —
9	Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie (*Spesa obbligatoria*)	200,000 —
10	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	23,000 —
11	Affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria per le Commissioni centrali e per le Commissioni di vigilanza sugli esami di concorso in servizio dell'istruzione superiore e dell'istruzione media - Compilazione, stampa e spedizione di temi per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica	25,200 —
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
13	Spese casuali	18,000 —
		12,732,330 —
	Debito vitalizio.	
14	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	45,000,000 —
15	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	750,000 —
16	Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (art. 6 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000, e art. 6 della legge 14 aprile 1927, n. 604) (*Spesa obbligatoria*)	25,000 —
17	Contributi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali obbligatorie e assicurazione presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore del personale delle Regie scuole e dei Regi istituti commerciali, industriali e di agraria. Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio al personale predetto e alle rispettive famiglie (*Spesa obbligatoria*)	90,000 —
		45,865,000 —
	Spese per l'Amministrazione scolastica regionale e per l'istruzione elementare.	
18	Personale di ruolo dell'Amministrazione regionale scolastica - Personale ispettivo e direttivo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	30,000,000 —
19	Spese di ufficio e di cancelleria e per trasporti e facchinaggi che fanno carico all'Amministrazione regionale scolastica - Stampa dei ruoli dei maestri dipendenti dai Provveditorati agli studi - Affitto di locali, trasporti e provvista di oggetti di cancelleria per lo svolgimento dei concorsi magistrali	450,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
20	Concorso nella spesa per i locali e l'arredamento degli uffici dell'Amministrazione regionale scolastica	140,000 —
21	Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica e per incarichi o missioni affidate ai direttori didattici governativi in servizio dell'istruzione elementare	3,250,000 —
22	Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i Comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali. - Compensi dovuti ai maestri delle scuole sussidiate	795,000,000 —
23	Retribuzioni ai direttori didattici incaricati	200,000 —
24	Somme dovute all'Azienda delle poste e dei telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti (*Spesa obbligatoria*)	400,000 —
25	Indennità e spese per le missioni eseguite dal personale medico dell'Amministrazione della sanità pubblica nell'interesse dell'igiene e della assistenza scolastica	10,000 —
26	Indennità alle Commissioni giudicatrici e di vigilanza pei concorsi magistrali regionali ed alle persone incaricate di coadiuvare il segretario di dette Commissioni	200,000 —
27	Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole elementari dei Comuni le cui scuole sono amministrate dai Regi provveditori agli studi - Indennità e spese per l'esame di abilitazione all'insegnamento in italiano ai maestri alloglotti	800,000 —
28	Indennità di trasferimento ai maestri elementari	100,000 —
29	Assegni di benemerenza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche ed assegni di benemerenza ai direttori ed alle direttrici didattiche (Regi decreti 24 marzo 1895, n. 84, 22 gennaio 1899, n. 50, e 27 febbraio 1902, n. 79; decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1650, e R. decreto 29 gennaio 1920, n. 263) (*Spes. fisse*)	143,000 —
30	Sussidi a vedove, orfani minorenni bisognosi, ed orfani maggiorenni assolutamente inabili a proficuo lavoro, di maestri elementari nonchè a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri o ex maestri, direttori didattici o ex direttori didattici, colpiti da gravi sventure domestiche o resi inabili all'insegnamento	48,000 —
31	Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra. Concorso del Ministero nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concesse agli insegnanti elementari	100,000 —
32	Visite mediche-fiscali ai maestri dipendenti dalle Amministrazioni regionali scolastiche	60,000 —
33	Sussidio annuo a favore delle scuole per i contadini dell'Agro romano e delle Paludi Pontine, per l'istituzione di scuole-asilo ed opere integrative della scuola nel Lazio e territori confinanti - Sussidi a favore dei Comuni della Basilicata impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (art. 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140)	450,000 —
34	Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a Comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei Comuni - Spese per eventuali acquisti diretti da parte del Ministero	315,000 —
35	Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia - Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra del grado preparatorio	500,000 —
36	Scuole di metodo per l'educazione materna - Sussidi e contributi per il mantenimento ed il funzionamento delle scuole materne e per promuoverne e diffonderne la istituzione	3,800,000 —
37	Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie e ad istituzioni o scuole integrative della scuola elementare e popolare e ad istituzioni facenti capo ad organizzazioni o ad associazioni che, oltre ai loro scopi specifici, si prefiggono comunque il fine dell'assistenza scolastica; a biblioteche scolastiche e magistrali, e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche	1,139,200 —
38	Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero - Corsi magistrali speciali indetti da privati con l'approvazione del Ministero - Festa degli alberi - Mostre, gare e congressi didattici, riguardanti l'insegnamento elementare e popolare, l'educazione infantile, associazioni e scuole di cultura popolare	27,000 —
39	Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole	117,000 —
40	Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati per la gestione delle scuole non classificate (Regi decreti 20 agosto 1926, n. 1667, e 28 giugno 1928, n. 1768)	10,706,400 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
41	Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 85 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577	7,480,000 —
42	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dagli enti di cultura nonchè da enti pubblici e privati e destinato alla preparazione dei maestri per le scuole gestite da enti delegati (art. 81 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577)	*per memoria*
43	Spese per l'assistenza educativa agli anormali (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126)	300,000 —
		855,735,600 —
	Spese per l'istruzione media.	
44	Regi istituti medi d'istruzione - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*)	183,600,000 —
45	Regi istituti medi d'istruzione - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali e per opera prestata dagli insegnanti nella direzione delle biblioteche e dei gabinetti scientifici e nel coadiuvare i Presidi degli istituti medi di secondo grado nelle mansioni d'ufficio	30,000 —
46	Spese per gli esami di ammissione, di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica	5,000,000 —
47	Premi di operosità e di rendimento ai segretari delle Commissioni per gli esami di ammissione, di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica	40,000 —
48	Spese di ufficio, di cancelleria, per fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili e per trasporti e facchinaggi, che fanno carico ad uffici ed istituti d'istruzione media - Spese per fitti, adattamento e riparazioni di locali occorrenti agli stessi uffici ed istituti - Imposta sui fabbricati per il Regio liceo « Genovesi » di Napoli, per la Regia scuola magistrale « Pimentel Fonseca » di Napoli, e rimborso d'imposta fabbricati all'Istituto tecnico di Modica	290,000 —
49	Regi istituti medi d'istruzione - Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche - Spese per l'acquisto di pubblicazioni da distribuirsi ai Regi istituti tecnici ed ai Regi licei scientifici - Spese per l'acquisto di quadri, stampe ed altro per l'adornamento ed il decoro, a fine educativo, dei locali degli istituti d'istruzione media di qualsiasi tipo - Spese per le esercitazioni pratiche e per proiezioni luminose di carattere didattico e scientifico - Altre spese inerenti ai fini dei singoli istituti o dipendenti da speciali disposizioni	1,200,000 —
50	Spese per l'incremento della coltura nazionale nelle nuove provincie	380,000 —
51	Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione media - Assegni per posti di studio liceali - Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napoletane a carico della soppressa Cassa ecclesiastica	59,330 —
52	Sussidi, contributi ed assegni fissi a istituti di istruzione media ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma - Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto Nazionale Kirner per gli insegnanti delle scuole medie e loro famiglie - Viaggi d'istruzione all'interno e all'estero	520,000 —
		191,119,330 —
	Spese per l'educazione fisica e giovanile.	
53	Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed incoraggiamenti a società ginnastiche, palestre, corsi speciali - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse	63,000 —
54	Contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale « Balilla » (R. decreto 20 novembre 1927, n. 2341)	8,491,617.60
		8,554,617.60
	Spese per gli istituti di educazione.	
55	Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	8,500,000 —
56	Assegni fissi e contributi ad istituti di educazione - Canone annuo al Seminario Vescovile di Pistoia - Sussidio all'Istituto femminile « Suor Orsola Benincasa » e sussidio al comune di Sambuca Pistoiese per il mantenimento agli studi di un'alunna licenziata da quel Regio Conservatorio di Santa Maria del Giglio	1,600,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
57	Convitti nazionali ed educandati femminili - Aiuti e sussidi per i lavori di manutenzione dei locali	270,000 —
58	Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, negli educandati femminili ed in altri istituti di educazione . .	3,050,000 —
59	Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili	45,000 —
		13,465,000 —
	Spese per gli istituti dei sordomuti e dei ciechi.	
60	Regi Istituti dei sordomuti - Regia scuola di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordomuti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze (*Spese fisse*)	740,000 —
61	Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Spese di mantenimento - Spese per locali, arredi e materiali (R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126)	95,000 —
62	Istituti governativi ed autonomi pei sordomuti e pei ciechi - Spese di mantenimento - Contributo per l'istruzione ed educazione dei sordomuti e ciechi soggetti all'obbligo scolastico nelle scuole e negli asili d'infanzia - Spese per il miglioramento dei locali, degli arredi scolastici e del materiale didattico - Sussidi e spese varie	2,200,000 —
		3,035,000 —
	Spese per l'istruzione tecnica.	
63	Stipendi, assegni e retribuzioni al personale delle Regie scuole agrarie medie e delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro (*Spese fisse*)	52,000,000 —
64	Spese per il funzionamento e per i servizi speciali delle Regie scuole agrarie medie - Posti e borse di studio e di tirocinio pratico all'interno e all'estero - Sussidi ad allievi bisognosi - Acquisto di pubblicazioni agrario	2,778,640 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
65	Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale didattico e scientifico e per acquisto di pubblicazioni - Altre spese inerenti ai fini delle singole scuole o dipendenti da speciali disposizioni . .	500,000 —
66	Spese, concorsi e sussidi per le scuole pratiche di agricoltura consorziali e per le scuole e gli istituti agrari liberi . .	2,330,000 —
67	Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti e di Regie scuole industriali, per arredamenti ed impianti, per corsi speciali e classi aggiunte, sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni; borse di perfezionamento tecnico industriale all'interno e all'estero; concorsi per i viaggi di istruzione, acquisto di pubblicazioni, riviste, medaglie e concessioni di premi a favore dell'insegnamento professionale	32,555,000 —
68	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni affini, contributi pel mantenimento di corsi per maestranze	945,000 —
69	Concorsi fissi a scuole minerarie e sussidi a dette scuole per acquisto di istrumenti e di pubblicazioni scientifiche; borse di studio ad allievi licenziati dalle scuole minerarie .	370,000 —
70	Concorsi e studi per l'istruzione professionale dei pescatori .	50,000 —
71	Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti, di Regie scuole commerciali, per l'arredamento ed impianti, corsi speciali e classi aggiunte, viaggi d'istruzione, acquisto di pubblicazioni, riviste, medaglie e per concessioni di premi nell'interesse dell'insegnamento commerciale .	6,974,882 —
72	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini	319,800 —
		98,823,322 —
	Spese per l'istruzione nautica.	
73	Personale degli istituti di istruzione nautica - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	3,720,000 —
74	Premi e sovvenzioni a titolo di incoraggiamento o per l'incremento dell'istruzione nautica - Sovvenzioni ad istituti d'istruzione nautica - Borse di studio - Sussidi ad alunni	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	e concorso nelle spese per imbarco di allievi su navi scuole e per spese di esercitazioni pratiche - Retribuzioni per incarichi speciali	110,000 —
		3,830,000 —
	Spese per l'istruzione superiore.	
75	Regie Università ed altri Istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	60,000,000 —
76	Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, della Regia scuola normale superiore di Pisa, dell'Erbario coloniale di Firenze e della Regia scuola di ostetricia di Trieste - Contributo dello Stato per il funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, del Regio Comitato talassografico italiano e del Regio Istituto italiano di Archeologia e storia dell'arte in Roma - Dotazione per gli istituti superiori di magistero di Firenze, Messina e Roma	1,907,000 —
77	Spese per il funzionamento dei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria - Contributi e sussidi per il mantenimento dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali - Posti e borse di studio di perfezionamento all'interno e all'estero - Viaggi d'istruzione, acquisto di pubblicazioni, medaglie e concessioni di premi - Incoraggiamenti a ricerche scientifiche e contributi per il migliore assetto scientifico e didattico degli istituti	5,320,478 —
78	Sussidi e incoraggiamenti ad Istituti superiori d'istruzione commerciale e ad altre istituzioni affini	100,000 —
79	Contributi a favore delle Regie università e dei Regi Istituti superiori a carico dello Stato e delle Regie università e degli Istituti superiori mantenuti con convenzione tra lo Stato ed altri Enti	35,520,000 —
80	Assegni fissi ad Istituti d'istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia università di Firenze - Contributo dello Stato all'Ente autonomo per i corsi di letteratura e cultura italiana per gli stranieri presso la Regia università di Perugia	410,500 —
81	Contributo pel funzionamento della Regia commissione geodetica italiana, sia per i lavori svolti nel territorio italiano come in concorso con Stati esteri	52,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
82	Spesa per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico o per contribuire, anche in concorso con Enti o privati, al migliore assetto scientifico e didattico delle facoltà o scuole e dei rispettivi Istituti scientifici (R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - art. 117)	2,000,000 —
83	Fondazioni, posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per gli studi superiori e per il perfezionamento all'interno e all'estero. Viaggi all'interno ed all'estero in servizio dell'istruzione superiore	993,800 —
84	Spese per i corsi speciali di storia militare e di cultura scientifica relativa alla tecnica militare, presso istituti d'istruzione superiore (Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1615)	180,000 —
		106,483,778 —
	Spese per le Accademie e le Biblioteche.	
85	Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	5,500,000 —
86	Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici e per i locali - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche - Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere - Scambi internazionali	4,500,000 —
87	Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio e per provvidenze necessarie ad impedire il deterioramento del materiale stesso - Spese e incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio - Espropriazioni, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso o raro, ed esercizio, da parte del Governo, del diritto di prelazione, giusta l'art. 6 della legge 20 giugno 1909, n. 364, o del diritto di acquisto della cosa denunciata, per l'esportazione, giusta l'art. 9 della legge medesima	270,000 —
88	Assegni a biblioteche non governative - Assegno per la pubblicazione della « Rivista zoologica » e per la Biblioteca della Stazione zoologica (Acquario) di Napoli - Assegno alla Biblioteca nazionale Braidense di Milano per la somma corrispondente alla rendita del Legato Crespi Edoardo	500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
89	Sussidi, premi ed assegni a biblioteche popolari e ad enti che promuovono l'incremento delle biblioteche stesse e la diffusione del libro	40,000 —
90	Accademie - Personale di ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	190,000 —
91	Assegni alle accademie e ai corpi scientifici e letterari, alle Società ed agli enti culturali - Istituto storico italiano e Scuola storica nazionale - Deputazioni e Società di storia patria - Unione accademica nazionale e Comitato nazionale di scienze storiche - Comitato nazionale per la storia del risorgimento italiano in Roma e Scuola di storia moderna e contemporanea presso il Comitato stesso - Spese inerenti ai fini dei detti istituti	1,273,900 —
92	Assegno a favore della Reale Accademia d Italia	2,570,500 —
93	Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo; aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni e concorsi a premi fra i presidi e professori di scuole medie e aiuti e assistenti di Università ed istituti superiori - Spese per il funzionamento della Biblioteca del Ministero.	112,500 —
94	Premi di incoraggiamento ad autori, ad enti, ed istituti che abbiano eseguito e promosso opere di particolare pregio ed importanza per la cultura e l'industria (Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1306)	1,000,00 —
		15,956,900 —
	Spese per le antichità e le belle arti.	
95	Soprintendenze all'arte medioevale e moderna, alle antichità, alle opere di antichità e d'arte, ai monumenti, alle gallerie ed uffici e istituti dipendenti - Gabinetto fotografico nazionale - Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori di musica - Scuole di recitazione - Regio opificio delle pietre dure - Regia calcografia - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie; compensi e indennità a maestri d'arte, ad aiuti ed assistenti (*Spese fisse*)	21,000,000 —
96	Indennità alle Commissioni per gli esami di ammissione, idoneità, promozione, maturità e licenza negli istituti di istruzione artistica	50,000 —
97	Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori musicali - Scuola di recitazione - Fitto e manutenzione di locali - Spese per stampati, cancelleria e varie d'ufficio - Acquisto e conservazione di mobili e del materiale artistico e didattico - Spese inerenti ai fini dei singoli istituti .	1,100,000 —
98	Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte e di istituti superiori per le industrie artistiche - Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento degli istituti e scuole industriali aventi finalità prevalentemente artistica, trasferiti al Ministero della educazione nazionale in adempimento del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3127 - Sussidi per arredamenti ed impianti - Concorsi per viaggi d'istruzione di insegnanti e di alunni - Mostre didattiche, premi ad alunni, medaglie di merito - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere e altre istituzioni di educazione tecnica industriale con finalità prevalentemente artistica.	7,2 5,000 —
99	Spese per il pensionato artistico e musicale, per il concorso drammatico, per sovvenzioni a rappresentazioni drammatiche, per la tutela e l'incremento dell'arte drammatica e lirica, per incoraggiamento a favore del Teatro d'arte in Roma, per la esecuzione delle composizioni premiate, per aiuti ad istituti artistici non governativi ed a società promotrici di belle arti, per premi di incoraggiamento ad artisti e per concorso ad esposizioni artistiche . . .	650,000 —
100	Contributi dello Stato al mantenimento delle Regie scuole superiori di architettura di Venezia e di Torino. . .	203,500 —
101	Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, comuni ed associazioni per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica	254,216 —
102	Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli istituti d'istruzione artistica . . .	162,000 —
103	Soprintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, alle opere d'antichità e d'arte ed uffici ed istituti dipendenti - Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali - Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, di materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica - Spese per la loro conservazione	270,000 —
104	Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata - Sussidi a musei e pinacoteche non governative	360,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
105	Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici e monumenti scoperti - Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati e spese per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Esplorazioni archeologiche all'estero - Pubblicazione delle « Notizie degli scavi » ed acquisto di opere scientifiche - Rilievi, piante, disegni - Sussidi a scavi non governativi	540,000 —
106	Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene e spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia	200,000 —
107	Monumenti - Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dall'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex-conventi monumentali - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Assegno fisso per il monumentale Duomo di Milano	834,780 —
108	Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Spese per la manutenzione e la custodia del monumento di Calatafimi e della tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera - Assegno pel sepolcreto della famiglia Cairoli in Groppello - Spese inerenti ai fini del Museo nazionale di Castel S. Angelo in Roma - Spese per la conservazione di altri monumenti, edifici e raccolte, che si collegano a memoria di fatti patriottici o di persone illustri . . .	3,000,000 —
109	Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, retrocessi al Demanio dello Stato ed assegnati al Ministero della educazione nazionale; per il soggiorno nei Palazzi e Ville Reali delle Loro Maestà e dei Reali Principi, nonchè per il pagamento dei canoni dovuti per l'uso dei palchi di Corte	1,350,000 —
110	Regio opificio delle pietre dure in Firenze e Regia calcografia in Roma - Spese di manutenzione e di adattamento dei locali - Spese per la lavorazione - Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione . .	45,000 —
111	Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione e adattamento dei locali - Acquisti e commissioni di opere, e spese per il loro collocamento - Regia galleria d'arte moderna in Firenze - Contributo dello Stato da devolversi in acquisti di opere d'arte di artisti nazionali e stranieri.	90,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
112	Soprintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, alle opere d'antichità e d'arte ed uffici ed istituti dipendenti - Spese alle quali si provvedeva con il provento della tassa d'entrata	2,300,000 —
113	Acquisto di cose d'arte e di antichità	450,000 —
114	Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte - Materiale scientifico sussidiario pel catalogo - Gabinetto fotografico per la riproduzione delle cose d'arte e relativo archivio	270,000 —
115	Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti - Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte . . .	250,000 —
116	Paghe, mercedi ed indennità al personale salariato (operai, custodi straordinari e giardinieri) in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità - Visite medico-fiscali al suddetto personale ed assegni in caso di malattia.	6,880,000 —
117	Somma per restituzione agli aventi diritto di tasse di esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimportazione	*per memoria*
118	Spese per fitti di locali, di ufficio e di cancelleria, per forniture e manutenzione di mobili e suppellettili, di trasporti e facchinaggi degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle antichità e belle arti (esclusi gli istituti d'istruzione artistica)	700,000 —
		48,164,496 —
	Spese diverse.	
119	Contributo governativo per il funzionamento della scuola elementare completa e del corso complementare d'insegnamento professionale marittimo a bordo della nave *Caracciolo* radiata dai ruoli del Regio naviglio (art. 7 della legge 13 luglio 1911, n. 724)	16,000 —
120	Spese per la gestione della Discoteca di Stato in Roma . .	50,000 —
121	Spese per l'esecuzione e pubblicazione di statistiche concernenti i servizi dipendenti dal Ministero per l'educazione nazionale	*per memoria*
		66,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
122	Assegni di disponibilità e maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*)	80,000 —
123	Retribuzioni al personale straordinario, avventizio e con contratto a termine, presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici ed istituti dipendenti dal Ministero . . .	120,000 —
124	Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, e dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 31 dicembre 1923, n. 3127, 21 maggio 1924, n. 1200, 7 maggio 1927, n. 664, e 23 ottobre 1927, n. 1966 (*Spese fisse*)	9,280,000 —
125	Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966).	858,000 —
126	Contributo straordinario al Regio Comitato talassografico italiano per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, la indennità temporanea mensile di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737	42,000 —
		10,380,000 —
	Spese per l'istruzione elementare.	
127	Sussidi ai Comuni danneggiati dai terremoti per la spesa relativa alla costruzione, al restauro, all'ampliamento ed all'acquisto di edifici per le scuole elementari e per il relativo arredamento principale (R. decreto 9 maggio 1915, n. 654, e decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056, e 29 aprile 1917, n. 697)	800,000 —
128	Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari iscritti nei ruoli provinciali di cui all'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 31 dicembre 1923, n. 2996, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966 .	40,000,000 —
129	Sussidi per la costruzione e per l'adattamento di locali scolastici in sedi rurali (Settima delle venti annualità previste dall'art. 11 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125)	5,000,000 —
130	Spese per la compilazione di progetti, l'acquisto e l'occupazione delle aree, la direzione, la sorveglianza ed il controllo dei lavori, la costruzione e l'arredamento (banchi e cattedre) delle aule destinate ad uso delle scuole elementari nei comuni della provincia dell'Istria e per i sopraluoghi relativi alle costruzioni (R. decreto 26 agosto 1926, n. 1794 - Quinta rata).	1,250,000 —
131	Contributo a favore dell'Istituto nazionale della mutualità agraria, sezione per l'insegnamento della cooperazione, della mutualità, dell'igiene rurale e della previdenza	25,000 —
132	Contributi straordinari dello Stato al Monte pensioni degli insegnanti elementari, per la integrazione delle riserve matematiche	29,000,000 —
133	Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime austro-ungarico, in corso al 1° luglio 1924 e per la parte delle pensioni liquidate e da liquidare posteriormente al personale stesso in ragione del tempo di servizio utile prestato fino al 1° luglio predetto . . .	3,000,000 —
		79,075,000 —
	Spese comuni all'istruzione elementare e all'istruzione media.	
134	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui per gli edifici destinati ad uso delle scuole elementari, medie, magistrali, delle altre scuole e dei convitti, degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali; e per l'arredamento principale (banchi e cattedre) degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari, dei giardini e degli asili d'infanzia	10,395,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
135	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che il comune di Napoli può contrarre con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento, il restauro e l'arredamento principale (banchi e cattedre) degli edifici scolastici per le scuole elementari, pei giardini d'infanzia e per le scuole magistrali (art. 5 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219)	*per memoria*
136	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni della Basilicata sono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione, sistemazione e per l'adattamento di edifici ad uso di scuole elementari e medie (art. 5 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
		10,395,000 —
	Spese per gli istituti di educazione.	
137	Sussidio alle scuole di magistero superiore femminile annesse all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli e pareggiate con R. decreto del 15 maggio 1901	9,000 —
138	Concorso dello Stato nella spesa di mantenimento di alunni già profughi di guerra e di dodici alunni arabi nei convitti nazionali, nonchè di quattro alunni egiziani o bulgari nei convitti nazionali di Roma e di Torino	89,000 —
		98,000 —
	Spese per l'istruzione tecnica.	
139	Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad istituti di istruzione agraria dalla Cassa depositi e prestiti a termini della legge 30 giugno 1907, n. 432, e del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464.	34,056 —
140	**Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri enti per l'acquisto delle aree, per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento o il restauro delle Regie scuole industriali o per l'arredamento dei relativi edifici scolastici ed officine (decreto Luogotenenziale 1° maggio 1917, n. 896, e Regi decreti 30 ottobre 1923, n. 2523, e 8 maggio 1924, n. 1021)**	1,399,191.20
141	**Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri enti per la costruzione di edifici dei Regi istituti e delle Regie scuole commerciali**	250,000 —
142	**Contributi, concorsi e sussidi per impianto e arredamento di istituti e scuole commerciali**	20,000 —
		1,703,247.20
	Spese per l'istruzione superiore.	
143	Somma comprensiva di capitale ed interessi da corrispondere al comune di Milano a rimborso dell'anticipazione di L. 19,000,000 pari al contributo dello Stato nella spesa occorrente per il completo assetto edilizio degli Istituti d'istruzione superiore di Milano (Sesta delle trenta annualità stabilite dall'art. 2 del R. decreto 10 febbraio 1924, n. 347)	1,308,97 —
144	Contributo dello Stato nella spesa per l'assetto edilizio della Regia università di Firenze (Diciassettesima delle trentacinque annualità stabilite dall'art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 856)	108,335 —
145	Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli Osservatori astronomici e gli altri Istituti d'istruzione superiore non contemplati nelle tabelle *A* e *B* del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102	90,000 —
146	Compimento delle opere relative all'assetto edilizio della Regia università di Parma (R. decreto 9 novembre 1925, n. 2073. Spesa ripartita - Quinta delle venti annualità)	250,000 —
147	Contributo straordinario all'Amministrazione provinciale di Sassari in relazione all'onere da questa assunto con la convenzione approvata con il R. decreto 9 ottobre 1924 per il mantenimento della Regia università di Sassari (R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2433) - (Spesa ripartita - Sesta delle nove rate)	270,000 —
148	Concorso dello Stato nelle spese per interessi dei mutui di favore concessi dalla Cassa depositi e prestiti ad istituti superiori di agraria, a termini dei decreti Luogotenenziali 5 agosto 1917, n. 1464, e 8 maggio 1919, n. 715, nonchè dei Regi decreti 28 dicembre 1924, n. 2323, e 6 maggio 1929, n. 837	69,489 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
149	Annualità di ammortamento dei mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 480,000, per la costruzione ed arredamento del Regio Istituto di biologia marina del Tirreno e degli altri istituti gestiti dal Regio Comitato talassografico italiano (Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1801)	34,630 —
		2,131,424 —
	Spese per le Accademie e le Biblioteche.	
150	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale fascista di coltura in Roma (R. Decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 71).	100,000 —
151	Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica veneta (terza delle cinque rate stabilite con la legge 21 giugno 1928, n. 1484)	30,000 —
		130,000 —
	Spese per le antichità e le belle arti.	
152	Assegni al personale del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, collocato a riposo anteriormente alla regificazione del Liceo stesso (art. 3 del R. decreto 22 agosto 1919, n. 1672)	1,200 —
153	Spesa per il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni ed assegni vari dovuti al personale dell'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della educazione nazionale con l'articolo 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641 (*Spese fisse*)	900,000 —
154	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri istituti di credito per l'acquisto delle aree, per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento o il restauro di Regie scuole industriali trasferite al Ministero della educazione nazionale in adempimento del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3127, o per l'arredamento dei relativi edifici scolastici e delle relative officine (decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, ed art. 11 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523)	101,955 —
155	Somma comprensiva di capitale e di interessi, dovuta all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad estinzione della somma di lire 2,750,000, dall'Istituto stesso anticipata per l'acquisto del Castello di Gradara (3ª delle tre rate stabilite dal Regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2360, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2782)	982,500 —
		1,985,655 —
	Spese diverse.	
156	Annualità dovuta all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad estinzione del mutuo di L. 20,000,000 concesso dall'Istituto medesimo all'Opera nazionale « Balilla » (terza delle venticinque annualità fissate dall'art. 5 del R. decreto 11 ottobre 1928, n. 2227)	1,508,382.40
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
157	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in conseguenza del prestito contratto per le spese di assetto e miglioramento dell'Università di Padova e dei suoi stabilimenti scientifici - Ventottesima delle quaranta annualità approvate con la legge 10 gennaio 1904, n. 26, rettificate a partire dall'esercizio 1915-16 secondo un nuovo piano di ammortamento	28,430 —
158	Annualità dovuta alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in dipendenza della legge 17 luglio 1903, n. 373, che approva la convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici - Ventottesima delle quaranta annualità.	97,820 —
159	Annualità per la estinzione del prestito occorrente per la sistemazione della zona monumentale di Roma - Ventiquattresima delle trentacinque annualità approvate con l'art. 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502, modificato dall'art. 5 della legge 15 luglio 1911, n. 755	300,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
160	Annualità dovuta alla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze ad estinzione del mutuo di L. 2,250,000 dalla medesima accordato al Tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione edilizia della Regia università di Firenze, a termini della convenzione 7 febbraio 1920, approvata e resa esecutiva con la legge 6 gennaio 1921, n. 28 (art. 3 della legge 6 gennaio 1921, n. 28) (Undicesima delle trentacinque annualità)	86,500 —
		512,750 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA PRIMA — *Spese effettive.*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	Spese generali	12,732,330 —
	Debito vitalizio	45,865,000 —
	Spese per l'Amministrazione scolastica regionale e per l'istruzione elementare	855,735,600 —
	Spese per l'istruzione media	191,119,330 —
	Spese per l'educazione fisica e giovanile	8,554,617.60
	Spese per gli istituti di educazione	13,465,000 —
	Spese per gli istituti dei sordo-muti e dei ciechi	3,035,000 —
	Spese per l'istruzione tecnica	98,823,322 —
	Spese per l'istruzione nautica	3,830,000 —
	Spese per l'istruzione superiore	106,483,778 —
	Spese per le Accademie e le biblioteche	15,956,900 —
	Spese per le antichità e le belle arti	48,164,496 —
	Spese diverse	66,000 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	1,403,831,373.60

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	Spese generali	10,380,000 —
	Spese per l'istruzione elementare	79,075,000 —
	Spese comuni all'istruzione elementare e all'istruzione media	10,395,000 —
	Spese per gli istituti di educazione	98,000 —
	Spese per l'istruzione tecnica	1,703,247.20
	Spese per l'istruzione superiore	2,131,424 —
	Spese per le Accademie e le biblioteche	130,000 —
	Spese per le antichità e le belle arti	1,985,655 —
	Spese diverse	1,508,382.40
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	107,406,708.60

CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	Estinzione di debiti	512,750 —
	Totale della categoria seconda	512,750 —
	Totale del Titolo II (Parte straordinaria)	107,919,[illegible]58.60
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	1,511,750,832.20

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	1,511,238,082.20
	Categoria II. — Movimento di capitali	512,750 —
	Totale generale . . .	1,511,750,832.20

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 863.

LEGGE 7 aprile 1930, n. 538.
Lunghezza del miglio marino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per le misurazioni marittime è adottato il « miglio marino internazionale », pari a metri 1852.

E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — SIRIANNI — GIULIANO — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 864.

LEGGE 1° maggio 1930, n. 539.
Conversione in legge del R. decreto 28 luglio 1929, n. 1363, recante ulteriore sgravio della tassa sugli scambi commerciali e soppressione di talune tasse ed imposte minori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 28 luglio 1929, n. 1363, recante ulteriore sgravio della tassa sugli scambi commerciali e soppressione di talune tasse ed imposte minori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 865.

REGIO DECRETO 1° maggio 1930, n. 542.

Assegnazione di somma, prelevata dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26, al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1929-30.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1042, recante provvedimenti per incoraggiare la esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura, la quale, all'art. 6, stabilisce che al pagamento dei contributi e delle spese da essa legge previsti sia provveduto con un fondo di lire 100 milioni, da prelevarsi dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26, ai sensi dei Regi decreti su citati, e da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della economia nazionale in 10 rate annue, uguali, di L. 10.000.000, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1926-27 al 1935-36;

Ritenuto che, in conto dei predetti 100 milioni, risultano finora assegnati al bilancio dell'indicato Ministero lire 13.000.000, dei quali L. 8.000.000 stanziate nell'esercizio 1927-28 con R. decreto 12 agosto 1927, n. 1623, e L. 5.000.000 stanziate nell'esercizio 1928-29 con R. decreto 27 settembre 1928, n. 2303, per cui sono tuttora da assegnare alle spese di cui trattasi le residuali L. 87.000.000;

Ritenuta la necessità di far luogo all'assegnazione di un ulteriore fondo di L. 10.000.000;

Visto il R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661, concernente, fra l'altro, la trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le leggi 20 giugno 1929, n. 995, e 27 giugno 1929, n. 1034;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui, inscritto al capitolo n. 598 — aggiunto — dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1929-30, è apportata una diminuzione di L. 10.000.000.

Art. 2.

Al conto dei residui del capitolo n. 141 — aggiunto — « Contributi e spese per l'esecuzione di lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura (legge 16 giugno 1927, n. 1042 - Spesa ripartita) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1929-30, è inscritta la somma di L. 10.000.000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, per l'esercizio finanziario 1929-30.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 61. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 866.

REGIO DECRETO 1° maggio 1930, n. 541.

Assegnazione al bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1929-30, di somma prelevata dall'avanzo effettivo dell'esercizio 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 22, che autorizza la spesa di L. 40.000.000 per la costruzione e l'arredamento di un ospedale nella città di Napoli, ripartendo tale somma in quattro rate annue, di L. 10.000.000 ciascuna, da inscrivere nel bilancio del Ministero delle finanze, mediante prelevamento dal fondo di cui ai Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 518, recante, fra l'altro, l'assegnazione al detto bilancio, per l'esercizio 1926-27, di una prima rata di L. 10.000.000;

Ritenuta la necessità di far luogo all'assegnazione, per lo stesso importo, della seconda rata;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al fondo inscritto al capitolo n. 598 (aggiunto) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1929-30, è apportata una diminuzione di L. 10.000.000.

Al conto dei residui del capitolo n. 416 (aggiunto) « Assegnazione straordinaria per la costruzione e l'arredamento di un ospedale in Napoli (R. decreto 6 gennaio 1927, n. 22 - spesa ripartita - 2ª delle quattro rate) » dello stato di previsione medesimo, è inscritta la somma di L. 10.000.000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, per l'esercizio finanziario 1929-30.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 60. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 867.

REGIO DECRETO 17 aprile 1930, n. 533.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Crespi-Morbio », in Gromo.

N. 533. R. decreto 17 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Crespi-Morbio », in Gromo (Bergamo), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 868.

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. 534.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Regina Margherita », in Grottazzolina.

N. 534. R. decreto 3 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Regina Margherita », in Grottazzolina (Ascoli Piceno), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1930 - *Anno VIII*

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1930.

Riconoscimento del Fascio di Abbadia San Salvatore (Siena) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Abbadia San Salvatore (Siena) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Abbadia San Salvatore (Siena) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 aprile 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 280.

(2314)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1930.

Riconoscimento del Fascio di Massarosa (Lucca) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Massarosa (Lucca) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Massarosa (Lucca) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 aprile 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 281.

(2315)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1930.

Riconoscimento del Fascio di Tirli (Grosseto) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Tirli (Grosseto) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Tirli (Grosseto) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in ge-

nerale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII Registro n. 4 Finanze, foglio n. 284.

(2316)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1930.

Approvazione delle norme per l'amministrazione, l'ordinamento ed il funzionamento della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 10 ottobre 1929, numero 1893;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti norme per l'amministrazione, l'ordinamento ed il funzionamento della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia.

Costituzione, sede e capitale.

Art. 1.

La Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, costituita con R. decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893, consente mutui ipotecari ai sensi delle vigenti leggi sul credito fondiario.

Entro il limite dei fondi patrimoniali disponibili può anche consentire anticipazioni in contanti procedenti da aperture di credito in conto corrente ipotecario ai sensi e nei limiti di cui all'art. 14 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646.

Art. 2.

La Sezione consente i mutui, di che al primo comma dell'articolo precedente, in contanti sino a che non sia stata impiegata almeno la metà del fondo patrimoniale inizialmente assegnatole dal Banco, ai sensi dell'art. 2 del citato R. decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893, e, per il rimanente, previa l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'art. 8 del presente decreto, in cartelle fino all'ammontare di dieci volte il fondo predetto.

Art. 3.

La Sezione di credito fondiario ha sede in Palermo.

I mutui vengono rimborsati con il sistema dell'ammortamento mediante semestralità costanti comprensive del capitale, degli interessi e degli accessori, ai termini delle leggi sul credito fondiario.

Il periodo di estinzione dei mutui ha sempre inizio con il 1° gennaio o col 1° luglio successivo al giorno della stipula del contratto definitivo.

La Sezione trattiene sull'ammontare del mutuo gli interessi dal giorno della stipula a quello dell'inizio dell'ammortamento.

Quando il mutuo viene consentito in cartelle, il mutuatario, salvo diverso accordo con la Sezione, paga tali interessi in contanti all'atto della stipula del contratto definitivo.

Art. 4.

Nella concessione dei mutui e delle aperture di credito dovrà essere data preferenza alle domande riguardanti immobili che godano o assicurino una rendita di posizione.

Art. 5.

Le aperture di credito in conto corrente possono essere consentite per il periodo di non oltre tre anni e con riferimento a costruzione in corso, ovvero a trasformazione o miglioramento di immobili urbani, siti in importanti centri cittadini.

E' in facoltà delle parti di convenire all'atto della stipula del contratto di conto corrente che questo sia alla sua chiusura trasformato in mutuo, sotto la piena osservanza delle norme che regolano le relative operazioni.

Amministrazione e rappresentanza.

Art. 6.

La Sezione è amministrata dagli stessi organi del Banco nei rispettivi limiti di competenza quali risultano dallo statuto approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1927, numero 2211.

Le operazioni attive e passive e le rendite e spese relative sono tenute distinte nella contabilità e nel bilancio del Banco.

Art. 7.

A capo della Sezione è un funzionario di grado non inferiore a vice direttore, il quale, alla dipendenza del direttore generale, cura il normale svolgimento del servizio e la trattazione degli affari secondo le disposizioni in vigore; riferisce con le sue proposte al direttore generale sulle operazioni richieste; firma i mandati, i titoli emessi dalla Sezione e, per delega del direttore generale, i contratti relativi alle operazioni e la corrispondenza; ed esercita ogni altra attribuzione e facoltà proprie dei direttori.

Le sedi e filiali del Banco esistenti nei capoluoghi delle Provincie siciliane funzioneranno da agenzie della Sezione di credito fondiario, ai sensi dell'art. 11 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646.

I direttori delle dette sedi e filiali rappresentano la Sezione di fronte ai terzi per le operazioni di credito fondiario relative ad immobili siti nella sfera di azione di ciascuna di esse.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione detta le norme per gli esami legali tecnici ed amministrativi delle domande di apertura di credito e di mutuo; determina il saggio d'interesse delle aperture di credito, dei mutui e quello delle cartelle,

entro i limiti segnati dal decreto Ministeriale di cui al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1923; stabilisce la misura del diritto di commissione e la tariffa dei compensi a carico dei mutuatari per gli esami legali e tecnici, e approva lo schema-tipo delle domande, dei contratti da stipulare e le norme interne relative alle cartelle e stabilisce quanto altro occorre per il funzionamento della Sezione e per lo svolgimento della sua attività conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il credito fondiario.

Spetta altresì al Consiglio di amministrazione di chiedere al Ministero delle finanze che la Sezione sia autorizzata ad emettere cartelle quando essa potrà dimostrare di possedere crediti ipotecari per un ammontare almeno uguale alla metà dei fondi patrimoniali.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione del Banco esamina le domande di mutuo e di anticipazione in conto corrente e ne delibera la concessione sotto la osservanza dei criteri e delle norme di cui al precedente art. 8.

Vigilanza governativa.

Art. 10.

La Sezione è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle finanze il quale la esercita a mezzo dell'ispettore del Tesoro che ha sede permanente presso il Banco.

Sono estese all'uopo alla Sezione le disposizioni di che al titolo VIII dello statuto del Banco, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, e le disposizioni contenute nel titolo IX del regolamento per l'esecuzione del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, in quanto non siano contrarie a quelle del predetto titolo VIII dello statuto del Banco.

Disposizioni finali.

Art. 11.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12.

Gli utili netti saranno ripartiti nel modo seguente:

a) il 10 per cento al fondo di riserva fino a che questo non raggiunga almeno la metà del fondo iniziale assegnato dal Banco;

b) una quota non maggiore del 5 per cento del predetto fondo iniziale all'Azienda bancaria del Banco;

c) la rimanenza al fondo di riserva fino a che esso non abbia raggiunto la metà del fondo iniziale assegnato dal Banco. Raggiunto tale limite, la metà di detta rimanenza fino a raggiungere almeno l'ammontare complessivo di una semestralità dei mutui in essere alla chiusura dell'esercizio, sarà destinata a costituire un fondo speciale di previdenza per ammortamento di perdite, mentre l'altra metà sarà devoluta all'Azienda bancaria del Banco.

Art. 13.

Per quanto non è previsto nelle presenti norme valgono le disposizioni contenute nello statuto del Banco approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, se ed in quanto siano compatibili con quelle in vigore sul credito fondiario.

Roma, addì 14 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(2344)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-10952.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Francesca Staudinger fu Teodoro, nata a Trieste il 13 febbraio 1893 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Staldi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Francesca Staudinger è ridotto in « Staldi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Cherubino di Francesca, nato l'11 marzo 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1597)

N. 11419-14224.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Natale Stefanek fu Giovanni, nato a Trieste il 12 marzo 1890 e residente a Trieste, Strada Guardiella, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stefani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Natale Stefanek è ridotto in « Stefani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Sofia Stefanek nata Buiak di Giovanni, nata il 15 maggio 1899, moglie;
2. Libera di Natale, nata il 13 novembre 1918, figlia;
3. Natale di Natale, nato il 20 maggio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1598)

N. 11419-10801.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Stibitz fu Luigi, nato a Trieste il 4 settembre 1882 e residente a Trieste, via Giulia, n. 28, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stibbi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Stibitz è ridotto in « Stibbi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amelia Stibitz nata Protti di Giuseppe, nata il 16 dicembre 1882, moglie;
2. Bruno di Antonio, nato il 1° luglio 1908, figlio;
3. Amelia di Antonio, nata l'11 marzo 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1599)

N. 11419-12546.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Stipancic di Andrea, nato a Temniza il 26 agosto 1880 e residente a Trieste, via Geppa, n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « De Stefani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Stipancic è ridotto in « De Stefani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Stipancic nata Harej di Lucia, nata il 9 luglio 1880, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1600)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati con nota n. 4740, in data 13 maggio 1930-VIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 483, contenente provvedimenti per l'industria carbonifera dell'Istria.

(2343)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 109

Media dei cambi e delle rendite
del 15 maggio 1930 - Anno VIII

Francia	74.82	Oro	368 —
Svizzera	368.88	Belgrado	33.73
Londra	92.684	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.673	Albania (Franco oro)	366 —
Spagna	232.95	Norvegia	5.102
Belgio	2.667	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.552	Svezia	5.125
Vienna (Schillinge)	2.691	Polonia (Sloty)	213.50
Praga	56.55	Danimarca	5.102
Romania	11.32	Rendita 3.50 %	69.65
Peso Argentino Oro	16.60	Rendita 3.50 % (1902)	64 —
Peso Argentino Carta	7.292	Rendita 3 % lordo	41.575
New York	19.072	Consolidato 5 %	83.95
Dollaro Canadese	19 —	Obblig. Venezie 3.50%	74.40

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di segretario economo titolare presso il Regio istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, concernente provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la pianta organica del Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, approvata con decreto Ministeriale 31 dicembre 1928, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1929;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 108021, in data 21 giugno 1929, che autorizza a bandire il concorso al posto di segretario economo nel Regio istituto nazionale di istruzione professionale in Roma;

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1929, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1929, col quale è stato bandito il concorso suddetto;

Ritenuta l'opportunità di riaprire i termini del concorso e di modificare il bando stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Ministeriale 9 agosto 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, 10 settembre 1929-VII, n. 211, col quale è stato bandito il concorso al posto di segretario economo presso il Regio istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma.

Art. 2.

Presso il Regio istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di segretario economo titolare.

Art. 3.

Il segretario prescelto viene nominato in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, viene nominato stabile e compie la sua carriera nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 8150 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1750, aumentabili al 1° luglio 1930, rispettivamente a L. 9300 ed a L. 1800 in conformità della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Al detto segretario sarà inoltre corrisposta l'indennità prevista dall'art. 85 del regolamento generale sull'istruzione industriale approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, in ragione di L. 400 annue per ogni cinquantamila lire di entrate statutarie previste nel bilancio dell'Istituto.

Al segretario stesso potrà, infine, essere corrisposto un assegno *ad personam* su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3 corredata dei documenti di cui appresso dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le domande e i documenti già presentati per l'ammissione al concorso indetto col decreto Ministeriale 9 agosto 1929 su citato, saranno ritenuti validi a tutti gli effetti per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione, cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio - diploma di licenza rilasciato da un Regio istituto commerciale o da un Regio istituto tecnico (sezione ragioneria). Certificato dei punti ottenuti negli esami di licenza;

2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzata dal presidente del Tribunale, dalla quale risulti che il concorrente non abbia superato il 40° anno di età;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

9° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 6.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciati dalla Segreteria di un Istituto superiore, dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 9.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 10.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(2336)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.